

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1319}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PUCCIARINI, TERRAROLI, BRINI, TRIVA, COLONNA, NICCOLI, CIUFFINI, MILLET, ADAMO, AMICI, BRANCI-FORTI ROSANNA, CALICE, COCCO MARIA, COLOMBA, DULBECCO, ESPOSTO, GATTI, GIANNINI, IANNI, LAMANNA, MANCUSO, MARRAFFINI, MARTINO, VAGLI MAURA

Presentata il 31 marzo 1977

Scioglimento dei consorzi di bacino imbrifero montano e modificazioni e integrazioni della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni e integrazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 53 del testo unico del 1933, e successive modifiche, sono stati fino ad oggi lo strumento legislativo con cui i governi che si sono succeduti hanno regolato gli indennizzi ai comuni montani e ai comuni e alle province rivieraschi dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua utilizzate per la produzione di energia elettrica.

Noi riteniamo ampiamente superato il quadro legislativo sopra indicato. Superato sia sotto il profilo della ormai scarsa quantità finanziaria dell'indennizzo, ulteriormente corrosa dall'inflazione, sia nel meccanismo di gestione dei fondi. Ci riferiamo ai « bacini imbriferi montani » e ai relativi consorzi di gestione costituiti in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953,

n. 959, e all'entità dei sovracanonici versati dai concessionari delle derivazioni.

L'istituzione delle Regioni, la costituzione delle Comunità montane in base alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la strutturazione comprensoriale del territorio hanno modificato profondamente il quadro istituzionale di gestione e d'intervento programmatico nelle zone montane.

Il consolidamento e il processo di valorizzazione del sistema dei poteri locali, di cui le Comunità montane sono componente essenziale, non è definitivamente acquisito. Assieme alla corretta applicazione della legge n. 382 secondo la proposta della « commissione Giannini » e assieme alla riforma della finanza locale occorre giungere rapidamente alla soppressione di tutti quegli enti che operano anche nel territorio montano

secondo una logica e una struttura che sono quelle del vecchio Stato centralista, intralciando lo sviluppo delle autonomie con la sovrapposizione di poteri e di competenze.

I consorzi BIM sono uno di quegli enti che vanno classificati inutili e che perciò vanno soppressi. Le competenze di intervento programmatico e gli statuti che ne caratterizzano la gestione fanno dei BIM strumenti d'intervento incompatibili con il pieno sviluppo del potere democratico delle Comunità montane.

Già in occasione del dibattito nella fase di definizione della legge n. 1102 da più parti era emersa l'esigenza dello scioglimento dei consorzi BIM. Nella legge Longo per la montagna si proponeva lo scioglimento dei consorzi BIM e dei consorzi di bonifica montana.

Questa impostazione, tendente a rafforzare il ruolo delle Comunità montane, se non ha ancora avuto lo sbocco definitivo che questa nostra proposta intende dare con una legge dello Stato, ha però avuto sviluppi positivi tramite l'attività legislativa di alcune regioni italiane: l'Emilia-Romagna, il Molise, il Lazio, la Lombardia e la provincia autonoma di Trento.

La regione Lombardia, in particolare, ha approvato nel 1976 una sua legge regionale con cui subordina le scelte del BIM alla programmazione delle Comunità montane. Tale legge, significativamente, è entrata in vigore dopo una sentenza favorevole della Corte costituzionale che ha smentito la questione d'illegittimità costituzionale sollevata dal Governo.

La mozione recentemente approvata dalla giunta del Consiglio nazionale dell'UNCHEM afferma, assieme alla necessità di una rivalutazione dei sovracanonici, la necessità di giungere al superamento delle attuali forme di gestione degli stessi.

La nostra proposta di legge va vista nell'ambito di un quadro di proposte di legge che devono agire congiuntamente sul territorio montano al fine di promuoverne il riequilibrio economico e sociale. Facciamo riferimento alla proposta Natta ed altri per il riordino e l'unitarietà della finanza locale e alla proposta Terraroli ed altri, con la quale chiediamo che sia raddoppiata la quota statale del finanziamento annuale alle Comunità montane, quale fattore di finanziamento qualificante e determinante dello sviluppo della montagna.

La rivalutazione delle forme d'indennizzo da parte dei concessionari delle grandi derivazioni di acqua deve contribuire anche essa al potenziamento delle possibilità economiche delle Comunità montane e degli enti locali montani.

I contributi sanciti con la legge n. 959 del 27 dicembre 1953, sono stabiliti in lire 1.300, non sono più stati rivalutati dal 1953, mentre i sovracanonici previsti dall'articolo 53 del testo unico in favore dei comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici e delle rispettive amministrazioni provinciali erano stabiliti in un massimo di lire 436 nel 1949 e successivamente rivalutati fino ad un massimo di lire 800 nel 1962 a discrezione del ministro delle finanze.

La forma di rivalutazione che noi proponiamo per entrambi i sovracanonici è compatibile con la situazione debitoria dell'ENEL e contemporaneamente evita la necessità di formulare successive leggi di rivalutazione, permettendo una rivalutazione graduale. Infatti l'articolo 5 della nostra proposta prevede l'adeguamento automatico di entrambi i sovracanonici in base all'indice ISTAT del costo della vita al 1° gennaio di ogni anno, in modo da far coincidere la rivalutazione ai piani stralcio annuali delle Comunità montane ed ai bilanci comunali e provinciali.

Il sovracanonico previsto dall'articolo 53 del testo unico del 1933 viene fissato al tetto massimo di lire 800 (articolo 4), eliminando la discrezionalità del ministro delle finanze in materia.

Inoltre i sovracanonici previsti dalla legge n. 959 del 1953 dovranno essere pagati anche dai concessionari di centrali idroelettriche ubicate al di sotto dei 300 metri che utilizzano acque provenienti dai bacini montani. Il beneficio viene esteso anche a comuni nel cui territorio siano situate tali centrali, anche se non compresi nelle Comunità montane.

Per quanto riguarda la gestione dei sovracanonici (articolo 1) prevediamo lo scioglimento dei consorzi imbriferi montani, il superamento delle attuali competenze del ministro dei lavori pubblici in materia e la delega alle regioni a provvedere con propria normativa al trasferimento delle funzioni e dei compiti dei disciolti BIM e alla ridefinizione della perimetrazione dei bacini imbriferi montani in coincidenza con i perimetri delle Comunità montane.

Naturalmente i sovracanonici erogati in base alla legge n. 959 del 1953, i beni,

gli immobili dei disciolti consorzi BIM sono suddivisi tra le Comunità montane comprese nei perimetri dei bacini disciolti tramite l'accordo diretto tra gli enti interessati, lasciando alla regione la funzione di arbitrato in caso di controversie (articolo 2).

Siamo convinti che le proposte contenute nel nostro progetto di legge non contrastano con gli interessi dei comuni montani né con l'esigenza di contenere la spesa pub-

blica. Esso presenta elementi di sostegno finanziario e di semplificazione dell'assetto istituzionale del territorio montano che, se visti contestualmente agli altri provvedimenti da noi proposti, possono potenziare notevolmente la ripresa economico-sociale della montagna.

Pertanto ne chiediamo la sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le funzioni amministrative già attribuite dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni e integrazioni, al Ministro dei lavori pubblici sono trasferite alle Regioni.

I consorzi dei comuni compresi, in tutto o in parte, nei bacini imbriferi montani, istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono sciolti con l'entrata in vigore della presente legge.

Entro tre mesi da tale data, in attuazione della presente legge, le Regioni provvedono con propria normativa a trasferire le funzioni e i compiti dei disciolti consorzi alle Comunità montane, costituite ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché a ridefinire su tutto il rispettivo territorio montano, ai fini dell'applicazione della presente legge, la perimetrazione dei bacini imbriferi montani in corrispondenza con la perimetrazione delle Comunità montane.

ART. 2.

I beni, gli immobili, le attività, le passività, i rapporti giuridici, i mezzi finanziari dei disciolti consorzi, nonché i proventi derivanti dai sovracanonici previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono devoluti, dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il termine stabilito dal precedente articolo 1, alle Comunità montane costituite dai comuni compresi, in tutto o in parte, nei perimetri dei disciolti consorzi o agli altri comuni che, pur non facendo parte di Comunità montane, fossero consorziati in essi.

Nel caso di più Comunità montane ricadenti nel perimetro di uno stesso consorzio disciolto la ripartizione di cui al precedente comma viene effettuata d'accordo tra le Comunità montane interessate o, in caso di disaccordo, dalla Regione, sentite le Comunità concorrenti. Nel caso di comuni non inseriti in Comunità montane, ma consorziati nel consorzio disciolto, la ripartizione viene effettuata d'accordo tra la o le Comunità montane e i comuni interessati o, in caso di disaccordo, dalla Regione, sentiti gli enti concorrenti.

ART. 3.

Il sovracanone di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, viene conferito dai concessionari delle grandi derivazioni d'acqua ai soggetti di cui al precedente articolo 2 secondo le disposizioni della normativa vigente come modificate e integrate dalla presente legge.

Esso è dovuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per le centrali idroelettriche ubicate al di sotto dei 300 metri di altitudine che, comunque, utilizzino le acque provenienti dai bacini montani. I comuni non compresi nelle Comunità montane, nei cui territori sono ubicate tali centrali, godono dei benefici della presente legge.

ART. 4.

Dal 1° gennaio 1978 i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni e integrazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 800 per chilowatt di potenza nominale media concessa. Alla stessa data cessano di avere vigore le competenze attribuite in materia al Ministro delle finanze.

ART. 5.

Dal 1° gennaio 1978 i sovracanoni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono automaticamente rivalutati al 1° gennaio di ogni anno in base all'indice ISTAT del costo della vita per l'anno precedente.

ART. 6.

I mezzi finanziari, conferiti alle Comunità montane ai sensi della presente legge,

sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei piani di sviluppo economico-sociale e urbanistico delle stesse. Tali mezzi si aggiungono ai finanziamenti già previsti, agli stessi scopi, dalla legislazione vigente.

ART. 7.

Sono abrogati il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il sesto, il settimo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.